



COMUNE DI SACILE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente regolamento é adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n° 214 e alla Legge 27 dicembre 2013 n° 147

2. Il tributo è disciplinato dalla normativa in materia, salva la facoltà prevista dal D.Lgs. 15.12.1997 n° 446 art. 52 di poter esercitare la potestà regolamentare per quanto previsto dalle stesse norme.

3. Il presente Regolamento disciplina alcuni punti delle facoltà regolamentari assegnate ai Comuni dalle norme citate, rimandando ad un tempo successivo un più completo approfondimento al fine di rispondere pienamente al bisogno di totale autoregolamentazione nella gestione del tributo.

ART. 2 UNITA' ABITATIVA PRINCIPALE

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e detrazione previste.

2. Al fine del calcolo d'imposta applicando l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la detrazione dovuta, il contribuente deve aver stabilito la propria residenza anagrafica nell'abitazione stessa.

3. La detrazione viene computata all'unità immobiliare abitativa censita al gruppo A, l'eventuale eccedenza può essere conteggiata nelle unità del tipo C2, C6 e C7 pertinenze dell'unità abitativa principale (una per tipo) e comunque non genera credito d'imposta.

4. Le seguenti abitazioni sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non risulti locata.
- ~~abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente ad una sola abitazione ed alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.~~ **parte abrogata con Legge 208/2015**
- Abitazione coniugale assegnata e occupata dal coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ART. 3 AREE FABBRICABILI.

1. La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Al fine di orientare il contribuente nel calcolo d'imposta e l'Ufficio nell'attività di controllo, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. Nel caso in cui il valore di un'area risulti da atti di trasferimento (compravendite, donazioni, successioni,..), da perizie o altre dichiarazioni, questo è la base imponibile IMU.

Nel caso di atti non più recenti tali valori possono essere aggiornati con valori ISTAT.

3. L'attività di controllo si basa su valori medi, e qualora riscontrati, anche su valori derivanti da atti, perizie o altre dichiarazioni riguardanti l'area o la zona interessata.

4° E' previsto il rimborso dell'imposta pagata per un'area diventa successivamente inedificabile, con strumento urbanistico generale ed attuativo di iniziativa pubblica, per un massimo di 2 anni precedenti l'adozione dello stesso. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il quinto anno successivo alla in cui l'area è divenuta inedificabile. Il rimborso non spetta qualora l'area interessata faccia comunque parte di un ambito edificabile o sia acquisita dal proprietario dello stesso.

ART. 4 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI.

1. La Giunta Comunale, su proposta degli Uffici, può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta dovuta.

2. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio.

3. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, sempreché non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, regolarmente autorizzata, per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi o di nuovo utilizzo.

ART. 5 VERSAMENTI DEL CONTITOLARE

1. I versamenti IMU effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purchè l'IMU relativa all'immobile in questione sia totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART. 6 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma lett. l) del D.Lgs. 446/97, il procedimento di accertamento viene semplificato e razionalizzato, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, eliminando le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.
2. La Giunta Comunale, su proposta degli uffici, può individuare annualmente, gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a controllo; tale disposizione avrà validità anche per gli anni pregressi.
3. L'attività di accertamento si conclude, preferibilmente, con un unico avviso di accertamento per l'imposta o maggior imposta dovuta. Nel caso di informazioni o dati provenienti successivamente da altri Uffici, può essere emesso un nuovo avviso di accertamento per lo stesso immobile e per lo stesso periodo d'imposta.

ART. 7 AVVISO DI ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° comma lett. l) del D.Lgs. 446/97, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza e non dovute fino al termine previsto per l'avviso di accertamento di cui al comma 1.

ART. 8 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. E' previsto anche in materia d'Imposta Municipale Propria (IMU) l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n° 218.

ART. 9 DIFFERIMENTO DEI TERMINI

1. I termini per la dichiarazione o denuncia di variazione ICI nonchè quelli per i versamenti sono posticipati di sei mesi nel caso di decesso del contribuente.
2. I versamenti effettuati dagli eredi anche per conto del contribuente deceduto si considerano regolarmente effettuati purchè l'IMU relativa all'immobile in questione sia totalmente assolta per l'anno di riferimento.
3. Il Sindaco, nel caso si verificano le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento dei termini, non oltre un anno, per la dichiarazione o denuncia di variazione IMU nonchè quelli per i versamenti:
 - immobili colpiti da calamità naturali di grave entità.

- contribuenti con gravi e comprovate situazioni di disagio economico, non risolvibili con l'intervento sociale.

ART. 10 NORMA DI RINVIO.

1. Per quanto non espressamente regolamentato o disciplinato, anche da successivi atti, si deve fare preciso riferimento alla specifica normativa in materia vigente.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento adottato secondo le norme di cui all'art. 1, entra in vigore con l'anno d'imposta 2014.

Regolamento adottato con deliberazione consiliare n° 39 del 29 luglio 2014